



Stefano Borrelli
Notaio

Repertorio n. 19653

Raccolta n. 12949

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci del mese di ottobre duemilaventicinque, in Napoli alla Via Enrico Pessina n. 81, presso il mio studio secondario.

Registrato Ufficio

Innanzi a me, dottor Stefano Borrelli, Notaio in Forio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

di Napoli DP I

il 17 ottobre 2025

al n. 44350/1T

SI E' COSTITUITO

- **CUCCURULLO Gaetano**, nato a Napoli il 25 aprile 1952 ed ivi residente alla via Toledo n. 55, codice fiscale: CCC GTN 52D25 F839A, il quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Rappresentante Legale dell'Associazione riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE ARIETE Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata anche **"ASSOCIAZIONE ARIETE E.T.S."**, costituita in Italia, con sede in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 - Centro Direzionale Isola G1, codice fiscale: 94117320633, iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) in data 17 giugno 2022 con il n. 33705, giusta Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 639, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, munito di ogni idoneo potere per quest'atto ai sensi di legge e del vigente statuto dell'associazione.



E' PRESENTE ALTRESI'

Il signor:

- **AMATO Antonio**, nato a Napoli l'8 giugno 2006 ed ivi residente alla via Ferdinando Palasciano 52, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: MTA NTN 06H08 F839N. Cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Il signor Gaetano CUCCURULLO, nella qualità di cui in epigrafe, mi dichiara che è qui riunita innanzi a me Notaio l'assemblea dell'Associazione ente del terzo settore denominata **"ASSOCIAZIONE ARIETE E.T.S."**, regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale con conseguenziale adeguamento del vigente Statuto dell'Associazione alle norme in materia di APS contenute nel codice degli Enti del cd. **"Terzo Settore"** Decreto Legislativo 117/2017;

2) varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della stessa. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti

il signor Gaetano CUCCURULLO, il quale

CONSTATATO

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 10) del vigente statuto, mediante l'invio di idonea comunicazione agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la presente adunanza, come espressamente dichiara il Presidente;

- che sono presenti, in proprio e per delega, tutti gli associati nelle persone di:

-- sé medesimo **Gaetano CUCCURULLO** in proprio e quale delegato degli associati **Giovanni RUSSO** (nato a Napoli il 28 febbraio 1962, codice fiscale: RSS GNN 62B28 F839H), **Daniela BOCCHETTI** (nata a Mugnano di Napoli il 17 marzo 1990, codice fiscale: BCC DNL 90C17 F799H) e **Giuseppe SARTO** (nato a Napoli il 12 gennaio 1966, codice fiscale: SRT GPP 66A12 F839N), giuste regolari deleghe in forma scritta che restano acquisite agli atti dell'Associazione;

-- Antonio AMATO in proprio e quale delegato delle associate **Mirella MUROLO** (nata a Napoli il 9 dicembre 1955, codice fiscale MRL MLL 55T49 F839P) e **Michela ROSTAN** (nata a Polla il 25 gennaio 1982, codice fiscale: RST MHL 82A65 G793E), giuste regolari deleghe in forma scritta che restano acquisite agli atti dell'Associazione;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona del Presidente sè medesimo Gaetano CUCCURULLO, mentre sono assenti



per giustificati motivi Giovanni RUSSO, Consigliere, e Daniela BOCCHETTI, Vice Presidente e Consigliere;

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

TANTO CONSTATATO

dichiara regolarmente e validamente costituita la presente assemblea per deliberare.

Prende la parola, a questo punto, il Presidente il quale, premessa la congiunta trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa l'assemblea della sopravvenuta opportunità di acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale e della conseguente necessità di adeguare il vigente statuto dell'Associazione alle norme in materia di APS contenute nel codice degli Enti del cd. **"Terzo Settore"** Decreto Legislativo 117/2017.

In particolare il Presidente fa presente all'assemblea che l'associazione è composta da sette associati e quindi non vi è alcun limite ostativo alla proposta modifica in quanto l'attuale numero degli associati rispetta i limiti di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. 117/2017 [perlomeno 7 (sette)], essendosi da ultimo iscritti all'associazione due nuovi associati nelle persone dei signori Antonio AMATO e Michela ROSTAN, il cui ingresso è stato deliberato dall'assemblea ordinaria dell'associazione in data 26 settembre 2025.

Il presidente informa, inoltre, gli associati che, al fine

di ottenere la qualifica di associazione di promozione sociale, si renderà necessaria la modifica della denominazione dell'associazione la quale dovrà contenere, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.lgs. 117/2017, l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. A tal proposito il Presidente propone di modificare l'attuale denominazione dell'associazione da **"ASSOCIAZIONE ARIETE Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata anche **"ASSOCIAZIONE ARIETE E.T.S."** in **"ASSOCIAZIONE ARIETE - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata anche **"ASSOCIAZIONE ARIETE - A.P.S. E.T.S."**.

Comunica, inoltre, che lo statuto dell'associazione dovrà subire ulteriori modifiche in materia di associati, prevedendo il numero minimo ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. 117/2017, nonché riportare le indicazioni in materia di personale retribuito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

Fa presente, quindi, che la deliberanda modifica comporterebbe:

- la conseguente modifica degli artt. 2) e 5) dello statuto che diverrebbero pertanto del seguente letterale tenore:

"Art. 2) Denominazione

La società assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE ARIETE - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata anche "ASSOCIAZIONE ARIETE - A.P.S.



E.T.S."

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).";

"Art. 5) Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero degli associati non potrà essere in nessun caso inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

OMISSIS";

- la previsione di un nuovo articolo del seguente letterale tenore:

"Art. 9) Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione."

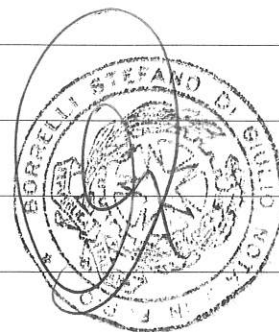
Il Presidente da quindi lettura dello Statuto sociale come risulterebbe a seguito delle deliberande modifiche e null'altro essendovi all'ordine del giorno invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto

DELIBERA

1) di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale;

2) di modificare a tal riguardo la denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE ARIETE Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata anche "ASSOCIAZIONE ARIETE E.T.S." in "ASSO-



CIAZIONE ARIETE - Associazione di Promozione Sociale Ente

del Terzo Settore" in forma abbreviata anche "ASSOCIAZIONE A-

RIETE - A.P.S. E.T.S.";

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazio-

ne, di cui il Presidente ha dato ampia lettura all'assem-

blea, statuto che nella sua nuova versione risultante dall'a-

degumento alle norme del Codice del Terzo Settore, D.Lgs

117/2017, in materia di A.P.S., si allega al presente atto

sotto la lettera "A";

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi del-

l'art. 82, comma 3, del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'im-

posta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del medesimo

D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta la presente assemblea alle ore sedici e dodici minu-

ti.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto in

parte a mano da me Notaio ed in parte con procedimento elet-

tronico da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura, unita-

mente all'allegato statuto, ai costituiti che l'approvano ed

insieme a me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e quin-

dici minuti.

Consta di tre fogli per nove pagine fin qui.

Firmato: Gaetano Cuccurullo, Antonio Amato, notaio Stefano

Borrelli (sigillo).

Allegato "A" al Rep. 19653/12949

Statuto di associazione riconosciuta conforme alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017

Statuto dell'associazione Ariete Ente del Terzo Settore
Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) Sede

L'associazione sede in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4,
Centro Direzionale Isola G/1, Scala C.

Le modifiche alla sede legale all'interno dello stesso
Comune non costituiscono modifiche dell'atto costitutivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà
essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica
dello statuto.

Art. 2) Denominazione

La società assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE ARIETE -
Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"
in forma abbreviata anche "ASSOCIAZIONE ARIETE - A.P.S.
E.T.S."

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella
denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 3) Scopo e attività istituzionali

L'associazione "Ariete - ETS", più avanti chiamata per
brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità
e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale svolgendo in via principale
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5
del Codice del Terzo Settore:

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
successive modificazioni (lettera C articolo 5 D.Lgs
117/2017);

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (lettera X articolo 5 D.Lgs
117/2017).

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue
finalità di solidarietà a favore di soggetti svantaggiati ed
in particolare delle famiglie nonchè di coppie di genitori
in attesa di adozione, e dei minori abbandonati e di quelli
a rischio, con particolare riguardo a quelli abitanti nei
paesi in via di sviluppo.

L'associazione, senza scopo di lucro e di solidarietà
sociale, intende promuovere, con tutti i mezzi opportuni,
la centralità della famiglia come soggetto sociale e
politico nelle realtà locali attraverso l'organizzazione dei
suoi membri in iniziative di servizio alle famiglie, il
confronto, il dialogo e la collaborazione con le diverse
realtà culturali e sociali.



In questa ottica l'associazione si prefigge in particolare di aiutare, sia sul territorio nazionale che su quello internazionale, coppie di genitori per la definizione di pratiche di adozione ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana, fornendo assistenza per superare i problemi e gli intralci burocratici relativi alle varie legislazioni internazionali per la realizzazione di una pratica idonea ai fini dell'adozione di un minore di qualsiasi cittadinanza, fornendo assistenza in qualsiasi settore per lo svolgimento e la buona definizione di pratiche di adozione, in particolare:

- a) raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
- b) agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
- c) promuovere nei rispettivi stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
- d) scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
- e) rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione sull'adozione, formulate da altre autorità centrali o da autorità pubbliche;
- f) sviluppare programmi di cooperazione con le autorità locali per la tutela dei diritti dei minori abbandonati in stato di disagio;

diffondendo e divulgando i propri scopi anche al fine di sensibilizzare la società civile sui problemi legati all'infanzia con particolare riguardo all'adozione. L'associazione cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione dei momenti di formazione e di incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, rivolti sia ad una utenza pubblica che privata. Inoltre l'associazione intende svolgere attività di cooperazione allo sviluppo assumendo finalità di solidarietà, dirette alle popolazioni in particolare ai minori, che risiedono nei paesi europei ed extraeuropei, quindi per attivare concretamente i propri scopi l'associazione intende svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore di popolazioni del terzo mondo. Quindi perseguire con metodo e continuità, una azione contro la fame nel mondo e le cause prioritarie che la determinano ed assicurare condizioni sociali e culturali soprattutto tenendo conto del disagio dei minori abbandonati e quelli a rischio attraverso:

- il sostegno economico e programmi di sviluppo ed autosufficienza;
- l'invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;

- il coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo e soprattutto dei minori disagiati;
- l'attività di formazione, rivolta anche alla scuola (docenti ed alunni);
- l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche, con esclusione dei quotidiani.

L'associazione comunque potrà raccogliere, nei limiti di legge, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere; a questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.

A) realizzerà qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di propri progetti o di programmi e progetti nazionali, europei ed internazionali di salvaguardia dei minori a rischio, minori disagiati, minori abbandonati, anche con l'invio di volontari o di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

B) si impegnerà in attività di educazione allo sviluppo per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi legati all'infanzia e promuoverà iniziative di educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche della società civile;

C) realizzerà attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale docente e non docente della scuola, quanto ad un vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare, di giovani, donne, immigrati, nell'ambito di progetti comunitari, nazionali e locali;

D) produrrà e diffonderà propri studi e ricerche nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd e quanto riterrà utile agli scopi dell'associazione stessa;

E) attuerà interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua partecipazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale del 19 maggio 2021.

Art. 4) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno



la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero degli associati non potrà essere in nessun caso inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede della associazione entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

Art. 6) Ammissione degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Presidente. In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art 7) Recesso e esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8) Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari possono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

Art. 9) Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 10) Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'organo di amministrazione denominato il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

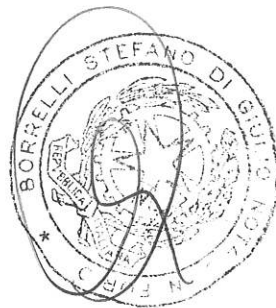
Art. 11) Assemblea degli associati

Funzioni

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,



dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria :

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea, è convocata mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Diritto di voto

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe . [NB: nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento, la previsione dovrebbe essere la seguente: Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe].

Maggioranze

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita . - Per

l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto .

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno .

Art. 12) Il Consiglio direttivo

Funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente; • elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi



soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Mancanza di uno o più consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare

l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 13) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 14) Organo di controllo

Funzioni

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Elezione organo di controllo



Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15) Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16) Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 17) Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o

in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, oltre che dalla dotazione iniziale (fondo di dotazione), è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19) Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20) Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 21) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore (articolo 9 Cts) e salva diversa destinazione



imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

Art. 22) Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Gaetano Cuccurullo, Antonio Amato, notaio Stefano Borrelli (sigillo).

**La presente copia è conforme
al suo originale da me
rogato e firmato a norma
di Legge.**

**Si rilascia per usi consentiti
Napoli, addì 14/10/2025**

